



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

Riviera dei Fiori

SERVIZIO FINANZIARIO-ECONOMATO-PARTECIPAZIONI



REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

ART. 24 D.LGS. N. 175/2016

Allegata A alla deliberazione di C.C. n. ___ del _____

Premessa

Il D.Lgs. n. 175/2016, all'art. 24, prevede che gli enti locali aggiornino il “piano di razionalizzazione” delle società e partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute. Il Comune di Diano Marina ha approvato il Piano di cui trattasi con delibera di C.C. n. 76 del 21/12/2015, ai sensi dei commi 611 e ss. dell'art. 1 della L. 190/2014, trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti con P.E.C. 519 del 13/01/16.

Il comma 1 di tale articolo dispone che “...entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna Amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute...”, individuando quelle che devono essere alienate.

Quadro normativo

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

D.Lgs. 175/2016

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4, commi 1, 2 e 3](#), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'[articolo 20, commi 1 e 2](#). A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6.

7.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica [l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014](#).

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore

selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui [all'articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

L. 190/2014 art. 1

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di

assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Finalità istituzionali ed attuazione

Il D.Lgs. 175/2016 e la legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Entro il 23 marzo 2017, termine prorogato dapprima al 30 giugno 2017 ed infine al 30 settembre 2017 ciascuna Amministrazione pubblica dovrà, con provvedimento motivato, effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni **detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016**, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto nel T.U., saranno alienate o oggetto di interventi di razionalizzazione. **L'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo *Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro***, utilizzato annualmente per la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organi di governo, come previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

La comunicazione dovrà essere resa al MEF anche in assenza di partecipazioni.

Una sezione dedicata per la raccolta dei dati contenuti nel provvedimento di revisione straordinaria sarà implementata nell'applicativo *Partecipazioni*. A tal fine, il Dipartimento del Tesoro sta definendo una scheda di rilevazione in cui occorrerà, tra l'altro, indicare:

- le informazioni di anagrafica della società partecipata, con l'indicazione della quota di partecipazione (diretta e/o indiretta) detenuta alla data di entrata in vigore della norma (**23 settembre 2016**);
- l'esito della revisione straordinaria, ossia l'indicazione se la partecipata sarà o meno oggetto di una misura di razionalizzazione, corredato con le informazioni sull'attività svolta per l'Amministrazione e sui parametri di dimensione e di performance previsti dall'art. 20, comma 2 del TU.

Sempre attraverso l'applicativo sarà acquisito, in formato elettronico, il provvedimento motivato di ricognizione delle partecipazioni detenute (anche in caso negativo), con l'inserimento dei relativi dati (identificativo e data di approvazione del provvedimento).

Le partecipazioni dell'ente

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il Comune di Diano Marina partecipava al capitale delle seguenti società:

- 1. G.M. S.p.a - partecipazione 100% controllata.;**
- 2. Società di Promozione per l'Università S.P.U. S.p.a. – partecipazione 1,550% minoritaria;**
- 3. Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a. – partecipazione 2,64% minoritaria;**
- 4. Rivieracqua S.C.P.A. – partecipazione 5,265% minoritaria;**

Nel suddetto piano era prevista la cessione delle partecipazioni nella Soc. S.P.U. S.p.a. e nell'Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a. in quanto non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e confermato invece la partecipazione azionaria nella Soc. G.M. S.p.a. e Rivieracqua S.p.a.

Nella successiva relazione del 13/04/16 vengono illustrati i risultati conseguiti in attuazione del piano di razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie del Comune di Diano Marina si evidenzia quanto segue:

- 1. G.M. S.p.a - partecipazione 100% controllata.;**

Il Piano Operativo di Razionalizzazione ha previsto il mantenimento della partecipazione totalitaria nella predetta Società.

Nel Piano si data atto che la diminuzione dei costi relativi agli organi amministrativi risulta inefficace per la G.M. S.p.a. atteso che un risparmio è già stato conseguito con la trasformazione del Consiglio di Amministrazione in organo monocratico (Amministratore unico) e con la razionalizzazione dei costi della struttura aziendale già attuata in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2011

- 2. Società di Promozione per l'Università S.P.U. S.p.a. – partecipazione 1,550% minoritaria;**

Il piano Operativo di Razionalizzazione ha evidenziato che si tratta di una società interamente pubblica che produce servizi di interesse generale non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si da atto della necessità di trovare intese tra i soggetti pubblici allo scopo di realizzare il

trasferimento dei titoli azionari detenuti dal Comune di Diano Marina. Ai sensi dello statuto societario in caso di trasferimento di azioni e qualsiasi titolo o a qualsiasi ragione spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Qualora nessuno dei soci intendesse esercitare la prelazione è facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere che il trasferimento delle azioni avvenga a favore di soggetti da esso designati. Possono essere soci di S.P.U. oltre ai soci fondatori, Enti pubblici e privati, Istituti di Credito, Associazioni di categoria e sindacati riconosciuti a livello nazionale, singolarmente o riuniti in consorzio.

I contatti avviati non si sono concretizzati in un atto conclusivo del procedimento, atteso che l'Università e la Regione Liguria a cui è stata richiesta la disponibilità di un intervento diretto e/o indiretto attraverso al FILSE s.p.a. la Finanziaria Ligure per lo sviluppo Economico, per acquisizione di ulteriori quote di partecipazione, non hanno avuto l'esito sperato.

La misura di razionalizzazione proposta sconta necessariamente il parametro economico dell'appetibilità del mercato e necessita per la sua realizzazione di tempi anche non brevi che non dipendono pertanto dalla volontà dell'Ente. Risulta che la Provincia di Imperia abbia predisposto un bando di gara per la cessione delle azioni detenute dall'Ente al quale questo Comune chiederà di aderire comunicando la propria quota di partecipazione

3. Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a. – partecipazione 2,64% minoritaria;

Il piano Operativo di Razionalizzazione ha evidenziato la non sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

Si è provveduto pertanto alla cessione delle azioni che ha determinato un ricavo di Euro 47.448,24 per l'Ente attuando pertanto quanto previsto nel Piano Organizzativo di Razionalizzazione.

4. Rivieracqua S.C.P.A. – partecipazione 5,265% minoritaria;

Il Piano Operativo di Razionalizzazione per tale società a totale capitale pubblico e alla quale, a regime, dovrà partecipare la totalità dei Comuni della Provincia di Imperia, costituita in attuazione delle vigenti disposizioni che regolano la gestione dei servizi a rilevanza economica a rete e che svolge attività strettamente correlata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, proponeva di mantenere la propria partecipazione minoritaria.

Elenco delle partecipazioni dell'ente alla data del 23/09/2016

Alla data del 23.09.2016 il Comune di Diano Marina presenta la seguente situazione:

N.	DENOMINAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA E RELATIVA SCADENZA	% PARTECIPAZIONE	RAGIONE DEL MANTENIMENTO	PARTECIPATA DIRETTA O INDIRETTA
1	G.M. s.p.a.	Gestione stabilimenti balneari – porti turistici – aree di parcheggio - servizio di informazione ed accoglienza turistica	100% controllata	Produzione servizi di interesse generale – art. 3, comma 27 Legge 244/2007	Diretta
2	SOC. DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' S.p.a.	Gestione polo universitario imperiese	1,55%	Rinvio a revisione della Provincia di Imperia	Diretta
3	RIVIERACQUA – Soc. Consortile per Azioni	Gestione servizio idrico integrato	5,265%	Servizio a rete	Diretta

Valutazioni conclusive

I risultati conseguiti con l'opera di razionalizzazione intrapresa – e portata a termine entro il 31.12.2015 - sono concretamente consistiti nella diminuzione del numero delle società partecipate da quattro a tre e nella riduzione dei costi complessivi a carico dell'Ente.

Per le società ancora partecipate alla data del 23 settembre 2016 (entrata in vigore del T.U.S.P.), ossia quelle elencate nella tabella sopra riportata, le partecipazioni vengono mantenute per le seguenti motivazioni:

1. G.M. Gestioni Municipali S.P.A.

Si tratta di una Società unipersonale il cui capitale è detenuto al 100% dal Comune di Diano Marina. La Società produce servizi pubblici di interesse generale ed indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, gestendo in via esclusiva per conto del Comune che la partecipa il porto, le spiagge Comunali, le aree di sosta a pagamento ed servizio di informazione ed accoglienza turistica con conseguente applicazione della deroga prevista dall'art. 3, comma 27, secondo periodo della Legge 244/2007 che prevede che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei relativi livelli di competenza”*

Lo svolgimento dei predetti servizi è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e sono prestati in via esclusiva dalla G.M. S.p.a.. Nello specifico la gestione del porto e delle spiagge comunali è funzione istituzionale per espressa previsione di legge, che i Comuni gestiscono quale funzione delegata dalla Regione in materia di federalismo demaniale.

Lo stesso dicasi per la gestione delle aree di sosta a pagamento rientrando tra le funzioni istituzionali svolte dal Comune la programmazione urbana dei parcheggi nell'ambito della pianificazione urbanistica.

Da giugno 2016 con deliberazioni n. 62 del 16/05/2016 e n. 74 del 01/06/2016 l'Amministrazione Comunale ha affidato *“in house providing”* alla Gestioni Municipali S.p.a. con apposita convenzione, la concessione del servizio di Informazione ed accoglienza turistica presso l'IAT già esistente; detto servizio rientra tra le funzioni amministrative in materia di turismo che la Legge Regionale n. 28 del 4 ottobre 2006 "Organizzazione turistica regionale" e s.m.i., riconduce nell'ambito di competenza dei Comuni e che quindi si configura come un servizio pubblico locale erogato a favore dei turisti che visitano il territorio.

2. Società Rivieracqua S.C.P.A.

Società a totale capitale pubblico alla quale a regime dovrà partecipare la totalità dei Comuni della Provincia di Imperia, costituita in attuazione delle vigenti disposizioni che regolano la gestione dei servizi a rilevanza economica a rete e che svolge attività strettamente correlata al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Locali soci, individuata dall'A.A.T.O. della provincia di Imperia quale gestore unico, in house providing a livello di ambito ottimale inevitabilmente con gradualità del servizio idrico integrato.

3. Società di Promozione per l'Università S.P.U. S.p.a.

Per quanto riguarda la Società di Promozione per l'Università S.P.U. S.p.a. non si è riusciti nel rispetto di quanto indicato nel Piano Operativo di Razionalizzazione che

prevedeva la cessione delle quote azionarie mediante intese tra soggetti Pubblici, Questo Ente è in attesa della predisposizione di un bando di gara dalla Provincia di Imperia per la cessione delle quote attualmente detenute da questo Ente.